

D.R. n. 4014 del 7/11/2016

**LINEE GUIDA CONCERNENTI L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI**

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio protocollo di Ateneo.

Corsi di perfezionamento universitari

Linee guida

Articolo 1

Scopo delle Linee guida

L'Università degli studi di Catania attiva ogni anno corsi di perfezionamento, ad accesso programmato, propedeutici alla formazione e utili per l'inserimento nel mondo del lavoro; detti corsi rispondono ad esigenze culturali di approfondimento di specifiche tematiche o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

L'istituzione e lo svolgimento dei corsi sono disciplinati da un apposito regolamento che, per ogni corso, precisa il numero di crediti corrispondenti alle singole attività formative.

Le presenti Linee guida intendono fornire indicazioni operative in merito all'istituzione ed al funzionamento dei corsi.

Articolo 2

Istituzione

I corsi di perfezionamento universitari sono istituiti ed attivati, con apposita deliberazione degli organi competenti di Ateneo, su proposta di almeno una struttura didattica, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

I termini entro i quali le strutture didattiche devono definire le proposte variano in funzione della tipologia di corso, e precisamente:

- Corsi di perfezionamento da 21 a 30 CFU: entro il 30 novembre dell'anno accademico di riferimento;
- Corsi di perfezionamento da 10 a 20 CFU: entro il 31 gennaio dell'anno accademico di riferimento;

Eventuali deroghe sono ammesse nel caso di iniziative legate a finanziamenti da parte di enti o soggetti esterni o nel caso in cui l'attivazione del corso sia prevista nell'ambito di apposite convenzioni (dirette alla formazione di specifiche figure professionali).

Articolo 3

Requisiti

La proposta di istituzione del corso di perfezionamento universitario con annesso Regolamento deve contenere una puntuale definizione dei seguenti elementi:

- finalità del corso;
- titoli di studio richiesti per l'ammissione;

- quota di partecipazione;
- numero massimo degli studenti che possono essere ammessi al corso;
- numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato;
- eventuale riserva da parte del Comitato scientifico di attivare il corso anche in mancanza del numero minimo fissato, purché il numero sia tale da garantire la copertura finanziaria;
- articolazione delle attività formative;
- numero di crediti relativi a ciascuna attività formativa e alla prova finale;
- durata del corso;
- sede di svolgimento delle attività;

Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi al corso non può essere superiore a 40; il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato non può essere inferiore a 10. Eventuali deroghe a ciascuno di tali limiti devono essere adeguatamente motivate.

Articolo 4

Requisiti finanziari

La proposta deve essere corredata da un quadro economico che deve, comunque, prevedere la copertura integrale delle spese previste per lo svolgimento del corso. Tale copertura può derivare:

- dall'ammontare delle tasse degli iscritti, al netto dell'importo spettante all'Ateneo;
- da eventuali contributi delle strutture didattiche proponenti;
- da eventuali contributi erogati da parte di esterni.

L'importo complessivo della quota di partecipazione al corso non può essere inferiore:

- a € 600,00 per i corsi da 10 a 20 CFU;
- a € 900,00 per i corsi da 21 a 30 CFU.

Eventuali deroghe possono essere previste per i corsi che usufruiscono di adeguati finanziamenti esterni.

L'importo spettante all'Ateneo è fissato in misura non inferiore all'importo della tassa di iscrizione ai corsi di studio universitari determinata annualmente con decreto ministeriale; la mancata detrazione della suddetta somma in favore dell'Ateneo può essere prevista solo nel caso di finanziamenti esterni.

Il versamento delle tasse di iscrizione è effettuato direttamente all'Ateneo, con le stesse modalità previste per l'iscrizione ai corsi di laurea.

L'ammontare delle tasse, al netto dell'importo spettante all'Ateneo, dell'importo della tassa sul diritto allo studio e della marca da bollo virtuale, nonché dell'importo delle spese per la docenza del corso, sarà nella disponibilità della struttura didattica proponente, che potrà utilizzarlo, oltre che per le spese di gestione del corso, per i propri fini istituzionali.

Articolo 5

Comitato scientifico

L'organizzazione didattica del corso è affidata a un Comitato scientifico, individuato dal Consiglio della struttura didattica proponente, composto da almeno cinque docenti dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di presidente del Comitato e Coordinatore del corso; il Comitato può essere integrato, fino ad un massimo di tre, da personalità scientifiche o da personalità di elevato profilo professionale esterne all'Ateneo o, nel caso di finanziamento esterno, da appartenenti all'ente finanziatore, fermo restando che il numero complessivo dei componenti il Comitato deve essere dispari.

La partecipazione al Comitato scientifico e l'incarico di Coordinatore del corso non danno luogo a compenso. Eventuale deroga può essere prevista solo nel caso di corsi finanziati da enti esterni.

Articolo 6

Docenza

Gli incarichi di docenza sono attribuiti dal Consiglio della struttura didattica proponente, su proposta del Comitato scientifico, nel rispetto di quanto previsto per i docenti dell'Ateneo dal Regolamento didattico di Ateneo.

Gli incarichi di docenza e gli incarichi per attività seminariali sono attribuiti e retribuiti secondo le disposizioni regolamentari dell'Ateneo in materia di conferimento d'incarichi d'insegnamento nei corsi di studio.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia, nel caso di corsi finanziati da enti esterni o su fondi esterni (ad es. europei, regionali, ministeriali, ecc.), il quadro economico può prevedere, nel rispetto della normativa in materia, specifici criteri di retribuzione, adeguatamente motivati, sui quali delibera espressamente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Bando

Il corso è istituito ed attivato con decreto rettorale.

Successivamente, viene emanato un bando che deve riportare:

- la denominazione, gli obiettivi, la durata del corso, il numero massimo di posti disponibili, il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato, salva **l'eventuale riserva di cui al precedente art. 3;**
- i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- il piano didattico;
- la sede del corso;
- i tempi e le modalità della selezione per l'ammissione al corso;

- i termini e le modalità di iscrizione;
- l'importo della quota di partecipazione, comprensivo della tassa di iscrizione, della tassa per il diritto allo studio e della marca da bollo virtuale.
- l'indicazione del Coordinatore del corso e dei componenti il Comitato scientifico;

Il bando è reso noto mediante pubblicazione all'Albo on-line - Albo ufficiale d'Ateneo, nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.

Articolo 8

Titoli di ammissione e incompatibilità.

Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento universitario occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli, secondo, comunque, quanto indicato negli specifici bandi:

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 o al D.M. 270/04;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99;
- laurea specialistica;
- laurea magistrale;
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Comitato scientifico.

L'iscrizione ad un corso di perfezionamento non è compatibile con la contemporanea iscrizione a qualunque altro corso universitario di qualunque livello.

Articolo 9

Attività didattiche

L'insieme delle attività didattiche, comprensive del tempo riservato allo studio ed alla preparazione individuale, deve prevedere un impegno complessivo non inferiore a 250 ore, pari a 10 CFU.

La durata minima dei corsi è:

- almeno quattro mesi per i corsi da 10 a 20 CFU;
- almeno sei mesi per i corsi da 21 a 30 CFU.

Le attività didattiche hanno inizio, di norma, secondo il seguente calendario:

- entro il 01 aprile **dell'anno accademico di riferimento** per i corsi da 10 a 20 CFU;
- entro il 01 febbraio **dell'anno accademico di riferimento** per i corsi da 21 a 30 CFU.

Le attività didattiche devono essere, di norma, distribuite in modo uniforme nell'ambito del relativo arco temporale in modo da garantire un efficace apprendimento.

I corsi sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva.

Nel caso di attività svolte in teledidattica, l'insieme di tali attività non può superare il 50% del monte ore previsto per le attività di cui al comma precedente.

Al fine di rendere maggiormente professionalizzante il corso, può essere previsto un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso medesimo.

Per quanto concerne la porzione dell'impegno orario che, all'interno di ogni CFU, deve essere prevista per lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, ovvero per esercitazioni o attività assistite equivalenti (laboratori) nonché per pratica individuale in laboratorio, preparazione prova finale e tirocinio, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico d'Ateneo.

La frequenza è, di norma, obbligatoria. Per il **rilascio dell'attestato** è richiesta una frequenza alle varie attività del corso non inferiore all'80% della durata delle singole attività. Eventuali previsioni diverse devono essere espressamente indicate nel bando e debitamente motivate nella proposta di istituzione.

Articolo 10

Esami di profitto

Il conseguimento dei crediti relativi alle singole attività formative è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto.

Il **rilascio dell'attestato** è subordinato al superamento di una prova finale.

Le verifiche relative alle singole attività formative e la prova finale danno luogo a giudizi espressi in termini di approvato/non approvato.

Alla prova finale deve essere destinato un certo numero di CFU solo nel caso in cui sia richiesta la **presentazione di un elaborato**. Il numero di CFU deve essere **proporzionale all'impegno temporale richiesto dalla preparazione dell'elaborato**.

La Commissione giudicatrice della prova finale è composta da tre docenti del corso.

Articolo 11

Valutazione ex post

Alla conclusione del corso, sarà richiesta agli iscritti la compilazione in forma anonima di un **"questionario di gradimento"** inteso a **valutare ex post la qualità dell'offerta formativa** anche in termini di competenze maturate e di congruenza tra le aspettative di apprendimento e quanto realmente appreso nel corso; **l'esito di dette valutazioni dovrà essere prodotto in caso di proposta di edizioni successive del corso**.

Articolo 12

Rilascio dell'attestato

Alla conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato scientifico abbiano svolto con profitto le attività previste ed adempito agli obblighi prescritti verrà rilasciato un attestato di frequenza, con la certificazione dei crediti formativi acquisiti.

Articolo 13

Norme finali

Le presenti Linee guida sono emanate con decreto del Rettore, previa delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Le presenti Linee guida valgono a decorrere dall'a.a. 2016/2017.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida valgono le disposizioni contenute nel bando nonché, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 14

Norme transitorie

In prima applicazione, per l'a.a. 2016/2017 i termini di cui all'art. 2 sono prorogati di 60 giorni.